

Il Comune formula un quesito in merito al coordinamento tra la disciplina recata dalla legge regionale 9/2009 (in materia di polizia locale) e quella recata dalla legge regionale 1/2006 (in materia di sistema delle autonomie locali) in merito alla gestione associata del servizio di polizia locale.

In particolare, il Comune evidenzia la prescrizione della durata non inferiore a sei anni della convenzione per la gestione associata del servizio di polizia locale, imposto dalla lett. a), comma 5 dell'art. 14 della l.r. 9/2009, in relazione alla situazione concreta esistente all'interno della forma collaborativa, di cui lo stesso sia parte.

Infatti, tra i Comuni aderenti è stata – a suo tempo - stipulata una convenzione quadro, in corso di modifica al fine di prevedere l'attuazione della stessa, per riguardo alla gestione del servizio di polizia locale, tramite due diverse convenzioni attuative, a cui aderiranno i Comuni dell'associazione intercomunale. Quindi, nel caso di specie non sussiste una coincidenza tra la durata della convenzione quadro e delle convenzioni attuative.

Sentita la Posizione organizzativa forme associative, innovazione finanzia locale, monitoraggio del sistema regionale della Direzione centrale funzione pubblica, autonomie locali e coordinamento delle riforme, si espone quanto segue.

La durata non inferiore a sei anni della convenzione per la gestione associata del servizio di polizia locale, di cui alla lett. a), comma 5 dell'art. 14 della l.r. 9/2009 è prevista per la convenzione che direttamente disciplina la gestione associata del servizio di polizia locale: quindi, nel caso di specie, per la convenzione attuativa.

La competenza a deliberare la stessa spetta, per espressa previsione del comma 6 dell'art. 22 della l.r. 1/2006, alle Giunte comunali, trattandosi di attività attuativa della volontà consiliare, già espressa in sede di convenzione quadro.

Si concorda nel radicare la competenza in capo ai consigli comunali nel caso in cui, alla scadenza della convenzione quadro, si voglia proseguire nella gestione associata del servizio di polizia locale (fino a quel momento legittimamente deliberata solo dalle giunte comunali nell'ambito della convenzione attuativa). Sarà infatti necessario riconfermare la volontà consiliare della prosecuzione della gestione associata in parola in quanto in scadenza la convenzione quadro, della quale le convenzioni attuative hanno funzione – appunto – solo di attuazione.

Si ricorda che l'ente locale ha un'autonoma capacità autorganizzatoria, che lo stesso può esercitare discrezionalmente, anche legittimamente prevedendo una "decadenza" (recte) scioglimento anticipato della convenzione attuativa: si ricordano comunque le previsioni di cui al comma 6 dell'art. 14 della l.r. 9/2009, che riguardano comunque solo le restituzioni sugli incentivi erogati dalla Regione senza inficiare l'esistenza della convenzione.